



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo
AREA II – RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Proc. 37/2021/area2^

Venezia, data del protocollo

Alle Prefetture

Uffici Territoriali del Governo LORO SEDI

- Al Commissariato del Governo

per la Provincia di TRENTO

- Al Presidente della Giunta

Regione VALLE D'AOSTA - AOSTA

- Ai Comuni della Città Metropolitana

di Venezia (tranne Venezia) LORO SEDI

e p.c.,

- Al Comune di VENEZIA

OGGETTO: *Ordinanze cimiteriali.*

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, si comunica che le ordinanze nn. 671, 672, 675, 676, 677, 678 del 29 ottobre 2021 e nn. 703, 704, 705, 706, 707, 708 del 9 novembre 2021 di "esumazione ordinaria di spazi di sepoltura scaduti" ed "estumulazione ordinaria di nicchie ed ossari scaduti" presenti nei cimiteri comunali di Venezia Centro Storico e Terraferma rimarranno esposte per 60 (sessanta) giorni all'Albo Pretorio Comunale on-line del Comune di Venezia a disposizione dell'utenza interessata, per l'opportuna divulgazione.

IL DIRIGENTE
(Spatuzza)

Il presente atto, è firmato digitalmente e conservato in archivio informatico tramite il sistema di protocollo automatizzato della Prefettura di Venezia, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, integrazioni e regolamenti tecnici.





Prefettura di Grosseto
Ufficio Territoriale del Governo

ALLE PREFETTURE- UFFICIO TERRITORIALE DEL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI
GROSSETO

Oggetto: Ordinanza relativa al servizio cimiteriale.

Per opportuna conoscenza e per quanto di eventuale competenza, si trasmette l'unita
ordinanza sindacale n.53 del 08-11-2021, inerente all'oggetto, emessa dal Sindaco del Comune di
Massa Marittima (GR).

Il Viceprefetto
Dirigente dell'Area II
(Corritore)

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

Ordinanza Sindacale n° 53 del 08-11-2021

Registro Interno n° 27.

IL SINDACO

Visti:

- gli artt. 82 e 85 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco i compiti, in via ordinaria, delle esumazioni;
- gli artt. 50, comma 3 e 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, modificato con D.L. 23/05/2008 n. 92;
- le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
- la circolare del Ministero della Salute del 02/05/2020;

Dato atto che:

- nel cimitero di Massa Marittima non vi è più spazio per procedere a nuove inumazioni per cui è indispensabile procedere alle esumazioni ordinarie delle salme di cui siano già trascorsi dieci anni dal decesso;
- si tratta di liberare una porzione del campo rialzato a destra entrando nel cimitero vecchio che in passato è già stato oggetto di queste operazioni;
- le operazioni si svolgeranno dal 15 al 24 novembre 2021 salvo sospensioni o rinvii dovuti a eventi atmosferici che potrebbero compromettere i lavori;

Accertato che per le salme sepolte in detta parte del cimitero comunale sono trascorsi gli anni di inumazione previsti per legge, per cui si può procedere alle esumazioni ordinarie;

Rilevato che:

- si rende necessario, per motivi d'igiene e salute pubblica, interdire l'accesso al pubblico nella parte di cimitero interessato durante il periodo di esecuzione dei lavori di esumazione;
- l'Ufficio Servizi Cimiteriali ha messo in atto ogni strumento di ricerca e di informazione utile per avvisare i parenti dei defunti interessati all'esumazione ordinaria;
- si tratta di inumazioni avvenute tra la fine degli anni sessanta e l'inizio degli anni settanta;

Richiamati:

- l'art. 107 del D. Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.P.R. 285/1990;
- il D.P.R. 254/2003;
- il D.L. 92/2008;
- le Circolari del Ministero della sanità

ORDINA

1) di procedere dal 15 al 24 novembre 2021, salvo sospensioni o rinvii dovuti a eventi atmosferici che potrebbero compromettere i lavori, alle operazioni di esumazione di 65

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

PROVINCIA DI GROSSETO

(sessantacinque) salme sepolte nel cimitero di Massa Marittima la cui inumazione è avvenuta tra la fine degli anni sessanta e l'inizio degli anni settanta;

2) durante le operazioni di esumazione deve essere adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio agli eventuali parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme esumate;

3) gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione devono essere opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;

4) le operazioni di esumazione si devono tenere in orario antimeridiano e pomeridiano tutti i giorni fino alla conclusione delle operazioni di esumazione, fatte salve diverse esigenze di servizio, condizioni climatiche permettendo, anche in assenza di parenti e/o congiunti;

5) la chiusura della parte di Cimitero interessata a partire dal 15 novembre e fino alla ultimazione dei lavori di esumazione ordinaria, al fine di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;

6) a cura dell'ufficio tecnico comunale deve essere assicurata la presenza costante del custode alle operazioni di esumazione e redatto, quotidianamente, apposito verbale riguardo il numero di salme esumate, indicandone, possibilmente, i nominativi e le condizioni di ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta);

INFORMA

- 1) che nei giorni fissati le esumazioni avverranno anche in assenza dei familiari;
- 2) che nel caso di incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi trasformativi saranno nuovamente inumati con l'aggiunta di sostanze biodegradanti, ove permarranno per un periodo di almeno due (2) anni, in modo tale che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione;
- 3) che nel caso di completa mineralizzazione, le ossa che si rinvergono saranno raccolte in cassettoni di zinco secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/1990 e potranno essere tumulate in nicchie ossari da acquistare in concessione o già in concessione o all'interno di loculi/tombe/cappelle di famiglia già in concessione, nei limiti dello spazio disponibile;
- 4) che in mancanza di espressione di volontà da parte dei familiari aventi diritto le ossa che si rinvergono saranno raccolte in apposita cassettoni zincata corredata di cartellino di riconoscimento e saranno depositate, a cura del Comune, in un locale di deposito per 12 (dodici) mesi in attesa di espressa richiesta circa la destinazione da darsi; decorsi i 12 (dodici) mesi le urne saranno immesse nell'ossario comune del cimitero di Massa Marittima;
- 5) che i familiari che intendono presiedere alle operazioni di esumazione potranno recarsi presso il cimitero nei giorni indicati dai competenti uffici comunali;

DISPONE

- 1) che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale;
- 2) che copia della presente ordinanza sia comunicata al servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. di Follonica;
- 3) che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Grosseto per la sua divulgazione.

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

Massa Marittima, li 08-11-2021

IL SINDACO
GIUNTINI MARCELLO

Comune di Massa Marittima. Protocollo numero 0017993 del 09-11-2021.

ORIGINALE



COMUNE DI PIENZA

Provincia di Siena

ORDINANZA DEL SINDACO N.85 DEL04/11/2021

OGGETTO: Esumazione ordinaria nei cimiteri di Pienza e di Monticchiello

Visto l'articolo 82 del D.P.R. 285/1990 che attribuisce al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, delle esumazioni;

visto il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 162 dell'11.12.2012;

richiamati gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

vista l'attuale situazione del campo d'inumazione del Cimitero di Pienza 2° quadro e del Cimitero di Monticchiello 1° quadro a sinistra, ove non ci sono più disponibilità di spazi da destinare a nuove inumazioni;

accertato che per molte salme sepolte nei campi comuni dei suddetti cimiteri, il decesso risulta avvenuto da ben oltre 10 anni, per cui in base all'art. 82 del D.P.R. 285/1990 si può procedere all'esumazione ordinaria;

tenuto conto che il Servizio cimiteriale ha messo in atto, di concerto con i Servizi demografici, ogni strumento di ricerca e di informazione utile per avvisare i parenti dei defunti interessati dall'esumazione ordinaria;

considerato che il Comune di Pienza, con gli allegati "A" e "B", facenti parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, ha reso noto la lista dei defunti di prossima esumazione, esponendo così come previsto per legge avviso ai cimiteri di Pienza e Monticchiello in data odierna;

richiamati:

il D.P.R. 285/1990;

il Decreto D.Lgs. 18 agosto 2000; n. 267;

il D.P.R. 254/2003;

le circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998;

ORDINA

che a partire dal 121° successivo, dalla data odierna, avranno inizio le operazioni di esumazione ordinaria delle sepolture di cui all'allegato "A" inumate nel Cimitero di Pienza 2° quadro e all'allegato "B" per le sepolture nel Cimitero di Monticchiello 1° quadro a sinistra;

che durante le operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria per evitare situazioni di disagio agli eventuali parenti e ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme esumate;

che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione, siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;

che le operazioni di esumazione siano condotte a partire dalle ore 08:00 di tutti i giorni, esclusi il sabato e i giorni festivi, sino alla conclusione delle operazioni di esumazione, fatte salve diverse esigenze di servizio;

INVITA

entro i termini di 120 giorni dalla data della presente ordinanza, i familiari di tutti i defunti di cui alla lista dell'allegato "A" inumate nel Cimitero di Pienza 2' quadro e all'allegato "B" per le sepolture nel Cimitero di Monticchiello 1' quadro a sinistra, a rivolgersi o a recarsi presso la sede Municipale del Comune di Pienza, per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei propri congiunti;

INFORMA

1. Che l'operazione di esumazione ordinaria di ogni salma è gratuita.
2. Che nei giorni fissati per le esumazioni, le stesse, avverranno anche in assenza dei familiari.
3. Che i familiari, presenti all'esumazione, dovranno attenersi alle disposizioni in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
4. Che nel caso di incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi e trasformativi potranno, a scelta dei coniugi:

essere inumati nuovamente all'interno di contenitore di materiale biodegradabile per la completa mineralizzazione per un periodo di 5 (cinque) anni con il conseguente riposizionamento della lapide funeraria.

essere avviati alla cremazione, previo assenso espresso dagli aventi diritto, come individuati ai sensi della Legge 13 del 2001. In tal caso le spese di cremazioni saranno totalmente a carico dei congiunti.

5. Che nel caso di incompleta mineralizzazione, le ossa rinvenute saranno raccolte in cassette di zinco, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/1990, e potranno essere tumulate in nicchie ossario da acquisire in concessione, o all'interno di loculi, tombe o cappelle di famiglia già in concessione.
6. Che in mancanza di espressione di volontà, da parte dei familiari o degli aventi diritto stante l'irreperibilità dei parenti, il Comune di Pienza provvederà d'ufficio a depositare nell'ossario comune i resti ossei rinvenuti.
7. Copia della presente ordinanza sarà trasmessa, per opportuna conoscenza, agli Uffici Comunali interessati e alla Prefettura di Siena, sarà inoltre pubblicata sul sito Internet e sull'Albo Pretorio on-line di questo Comune per almeno 120 giorni consecutivi.

IL SINDACO
MANOLO GAROSI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Pienza, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

